



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Trib. Ravenna, Sez. Penale, n. 561 del 10 ottobre 2022;

G.U.P. Corrado Schiaretti.

Inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.; contravvenzione di inquinamento colposo ex art. 9 D. L.vo 6 Novembre 2007 n° 202; cooperazione colposa.

[...]

Tizio, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], via [REDACTED] e ivi elettivamente domiciliato [...]

Caio, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], via [REDACTED] e ivi elettivamente domiciliato [...]

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt.110 e 452 bis c.p. perché, in concorso tra loro, rispettivamente in qualità, **Tizio**, Presidente di AdSP e **Caio**, di Segretario Generale di AdSP, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, **in violazione** di quanto previsto dall'**art. 6 co. 4 lett. e) e dall'art. 8 lett. h) della legge 84/94**, nonché dall'**art. 47 codice navigazione**, e dunque abusivamente, cagionavano una compromissione, significativa e misurabile, delle acque marine prospicienti la struttura "ex M/N Berkan B", determinando, nello specchio d'acqua ricompreso tra il relitto e le due file di panne galleggianti, uno spandimento di idrocarburi pesanti (619 metri cubi di miscela oleosa e 60 metri cubi di olio pesante), in particolare, si registrava, nella zona all'interno della prima fila di panne, una concentrazione di idrocarburi totali pari a 24.400 mg/l, **pari a 89 volte ai valori del "Bianco Nord"** e, nella zona ubicata tra la prima e la seconda fila di panne, si registrava una concentrazione di idrocarburi puri a 730 µg/l. **pari a circa 2,7 volte i valori del "Bianco Nord"**. Concentrazione di idrocarburi che provocava, altresì, la contaminazione dell'avifauna locale, con morte di almeno 43 gabbiani in circa due mesi. Condotta consistita nel:



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2023

- rinnovare, con licenza n. XX/2017 (durata [REDACTED]) del [REDACTED], la concessione demaniale, per la demolizione del relitto Berkan B, rilasciata ad Alfa il 30.08.2017, nonostante la diffida nei confronti del concessionario, adottata il 04.10.2017 dalla Capitaneria di Porto ex art. 11 legge 979/1982, a fronte del cedimento strutturale del relitto e del conseguente rischio di inquinamento;

- rinnovare, con licenza n. X/2018 (durata [REDACTED]) del [REDACTED], la concessione demaniale per la demolizione del relitto, nonostante le numerose irregolarità riscontrate nel cantiere il 12 ottobre 2017 dalla Medicina del Lavoro e il sequestro dell'area a terra, operato il 20 ottobre 2017 da Arpae per la presenza dei rottami ferrosi provenienti dalla demolizione del relitto;

- rinnovare, con licenza n. Y/2018 ([REDACTED]) del [REDACTED], la concessione nonostante il subentro abusivo nell'area di Bernardini e il sequestro preventivo del relitto operato il 05.03.2018 dalla Medicina del Lavoro a causa delle irregolarità riscontrate, tra le quali, la mancanza di un piano per la demolizione e la mancanza di una certificazione che garantisca l'avvenuta bonifica dei locali;

- omettere di attivare ogni utile iniziativa, e in particolare l'aspirazione dei liquidi presenti all'interno del relitto, al fine di impedire il collasso del relitto e lo spandimento nell'acqua delle sostanze inquinanti, ciò a discapito delle numerose segnalazioni trasmesse dalla Capitaneria di Porto in merito alla presenza nelle stive di acqua ed idrocarburi (segnalazioni del [REDACTED]);

- omettere di esaminare, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, il progetto redatto dall'ing. Sempronio (relazione del [REDACTED]) per provvedere all'aspirazione dei liquidi;

- omettere la bonifica, con procedura di urgenza, del relitto nonostante la persistente fuoriuscita di sostanze inquinanti e la successiva contaminazione dell'avifauna.

In Ravenna, dal 26 ottobre 2017 con effetti ad oggi permanenti.

[...]

conclusioni rassegnate all'udienza del 04/07/2022

- Il Pubblico Ministero conclude chiedendo pronunciarsi sentenza di condanna ad anni 1 e



mesi 4 di reclusione ed € 50.000,00 di multa.

[...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio di Tizio e Caio, chiamati a rispondere del reato in epigrafe specificato.

In tesi d'accusa dal febbraio 2018 gli imputati, rispettivamente Presidente di Autorità di Sistema Portuale e Segretario Generale di Autorità di Sistema Portuale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, violando quanto previsto dall'art. 6 comma 4 lett. e) Legge n° 84/1994 e dall'art. 8 lett. h) Legge n° 84/1994, nonché dall'art. 47 del codice della navigazione, e dunque abusivamente, avrebbero causato una compromissione significativa e misurabile delle acque marine prospicienti la struttura ex motonave Berkan B, determinando nello specchio d'acqua ricompreso tra il relitto e le due file di panne galleggianti uno spandimento di idrocarburi pesanti (619 metri cubi di miscela oleosa e 60 metri cubi di olio pesante); in particolare si sarebbe registrata nella zona all'interno della prima fila di panne una concentrazione di idrocarburi totali di 24.400 mg/l, pari a 89 volte ai valori del "Bianco Nord", e nella zona ubicata tra la prima e la seconda fila di panne una concentrazione di idrocarburi di 730 µg/l, pari a circa 2,7 volte i valori del "Bianco Nord". La concentrazione di idrocarburi avrebbe altresì provocato la contaminazione dell'avifauna locale, con morte di almeno quarantatré gabbiani in circa due mesi. I profili di responsabilità ascritti ai prevenuti erano diversi:

- 1) l'aver rinnovato, concedendo la licenza n° XX/2017 ([REDACTED]), rilasciata il [REDACTED], e con la licenza n° X/2018 ([REDACTED]), rilasciata il [REDACTED] alla Mediterranean Ship Recycling, la concessione demaniale per la demolizione del relitto Berkan B, rinnovo avvenuto nonostante la mancanza di un idoneo piano di demolizione e la mancanza della certificazione dell'avvenuta bonifica dei locali;
- 2) l'aver rinnovato, concedendo la licenza n° Y/2018 ([REDACTED]), rilasciata il 22 maggio 2018, la stessa concessione, nonostante il relitto fosse oggetto di sequestro preventivo (eseguito il 16 marzo 2018), a seguito delle gravi carenze rilevate



dalla Medicina del Lavoro;

3) l'aver omesso di attivare ogni utile iniziativa per impedire il collasso del relitto e lo spandimento nell'acqua delle sostanze inquinanti presenti al suo interno, nonostante le numerose segnalazioni trasmesse dall'Autorità Marittima con riferimento al cedimento strutturale del relitto, il cui rischio era stato segnalato il 5 ottobre 2017, e alla presenza nelle stive di acqua e idrocarburi, segnalata il 23 marzo e il 7 luglio 2018;

4) l'aver omesso di esaminare, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, il progetto redatto dall'ing. Sempronio (come da relazione del ██████████), recante la necessità e le modalità operative da adottare per l'aspirazione dei liquidi della motonave;

5) l'aver omesso la bonifica urgente del relitto, nonostante la persistente fuoriuscita di sostanze inquinanti e la successiva contaminazione dell'avifauna.

[...]

Ritiene il Giudice che gli atti del procedimento e l'istruttoria espletata abbiano dimostrato la responsabilità penale del solo Tizio, ma che il fatto debba essere riqualificato giuridicamente in termini diversi da quelli prospettati in imputazione.

[...]

La qualificazione giuridica dei fatti: il delitto di inquinamento ambientale.

Il delitto d'inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452 *bis* c.p., sanziona la condotta di "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

Come insegnato dalla Suprema Corte, fin dalle prime applicazioni della norma, la fattispecie descritta dall'art. 452 *bis* c.p., come chiaramente emerge sia dalla sua collocazione tra i "Delitti contro l'ambiente", oggetto di considerazione da parte del Titolo VI *bis* del libro secondo del codice penale (integralmente introdotto dalla legge 68 del 2015), sia dalla struttura stessa dell'illecito, come si desume, in particolare, dall'oggetto del reato. Si tratta infatti di un reato di danno, e non già di pericolo, integrato da un evento di danneggiamento, essendo punito il cagionare abusivamente



una “compromissione” o un “deterioramento”; che siano “significativi” e “misurabili”, di uno dei profili in cui si declina il bene “ambiente”, come descritti al n. 1 e al n. 2 del comma 1, tra cui, ai fini che qui interessano, un ecosistema¹.

Si è poi precisato che la “compromissione” e il “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi² e che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare³; nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi⁴ e che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuire, in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole⁵. Per il perfezionamento del reato non è richiesta anche l’irreversibilità del danno, requisito non contemplato tra i requisiti del fatto.

Ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un *post factum non punibile*, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, fino a quando la compromissione o il deterioramento si completano, diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art 452 *quater* c.p.⁶. L’evento può assumere il carattere di “significatività” anche a seguito di un’attività seriale ripetuta nel tempo, ciascuna delle quali, isolatamente considerata, non sia in grado di incidere sul bene tutelato in termini, appunto, di “significatività”.

Da ciò deriva che l’evento è unico, allorquando sia il risultato della sommatoria di una pluralità di condotte, all’esito delle quali il deterioramento o la compromissione di un medesimo

1 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864.

2 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268059; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9736 del 30/01/2020, Rv. 278405.

3 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489.

4 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268059; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9736 del 30/01/2020, Rv. 278405.

5 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489.

6 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9736 del 30/01/2020, Rv. 278405.



contesto ambientale raggiunge il grado di compromissione richiesto per l'integrazione del fatto. Una volta che il reato è consumato, avendo l'offesa raggiunto un livello di "significatività", le condotte successive, ad oggetto il medesimo ecosistema, hanno l'effetto per un verso di incidere sulla gravità dell'unico reato, e quindi sono valutabili ex art. 133 c.p., e, dall'altro, spostano in avanti il momento consumativo del reato medesimo, ferma restando, ricorrendone i presupposti, la configurabilità del più grave delitto di disastro ambientale.

In punto di prova, la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente insegnato che la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, da intendersi come rilevanti e rilevabili, escludendosi la necessità d'effettuare accertamenti tecnici specifici ogni volta che lo stato di deterioramento o compromissione siano di "macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora e/o fauna immediatamente percepibili"⁷.

Connotato della condotta è anche il carattere della abusività. La Suprema Corte ha più volte spiegato che il concetto espresso dall'avverbio "abusivamente" è da intendersi in senso ampio, comprensivo non soltanto dell'attività "svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative⁸, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la "causa", qualunque esse siano, e l'evento prodotto⁹.

Dal punto di vista soggettivo, la Suprema Corte ha interpretato la fattispecie quale delitto a dolo generico, dunque, perfettamente compatibile (come da principi generali) con il c.d. dolo

⁷ V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566-01: "Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago)".

⁸ Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565-01, in relazione a una fattispecie di captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violazione dell'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933.

⁹ V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11998 del 21/12/2021, Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo A.M.A.P. s.p.a., non massimata.



eventuale¹⁰. Va peraltro precisato che le condotte colpose causative di inquinamento ambientale non sono penalmente neutre, ma sono meno severamente sanzionate dall'art. 452 *quinqüies* c.p., che introduce, al comma secondo, anche una più lieve fattispecie di pericolo.

Declinare, nella pratica, il concetto di inquinamento “significativo” (più semplice pare quello di “misurabile”) non è operazione immediata. La Suprema Corte ha identificato il parametro, facendolo coincidere con la rilevanza¹¹ delle conseguenze, quindi del danno, per cui deve ritenersi che la misurabilità sia un parametro di tipo tendenzialmente qualitativo afferente all'intensità/concentrazione, mentre la significatività sia un parametro di tipo tendenzialmente quantitativo, afferente alla estensione. Così un inquinamento ambientale, pur restando tale, non può ritenersi sanzionato dagli artt. 452 *bis* o 452 *quinqüies* c.p., se esteso ma non misurabile, quindi molto “lieve”, o se misurabile, ma riguardante una zona molto ristretta.

In realtà, l'impiego di quegli aggettivi riferiti a quegli eventi pone dei vincoli, qualitativi e di accertamento, all'offesa, in termini, per un verso, di gravità, il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto, e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili.

Queste considerazioni incidono sulla circoscrizione dell'oggetto della tutela, o, meglio, sul territorio di tutela indicato dalla norma incriminatrice come “acque”, “aria”, “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo”, “ecosistema”, “biodiversità, anche agraria”, “flora” o “fauna”, poiché non qualsiasi lesione, ma solo le lesioni rilevanti dei contesti richiamati dalla disposizione possono costituire il reato di inquinamento ambientale, doloso o colposo.

È del resto evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire “significativo” quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.

Proprio questa considerazione impone una riflessione sulla tecnica normativa adottata dal

10 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015-02: “Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale”.

11 V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566-01.



legislatore, che ha posto una limitazione al suolo e al sottosuolo, richiamando anche con riferimento allo spazio il concetto di “significativo” (“porzioni estese o significative”), sottendendo la considerazione (generalmente valida), secondo cui il suolo è “limitabile” nei confini della sua estensione, non così, ordinariamente, le acque e l’aria. È insito nella norma, quindi, considerare il carattere significativo dell’immissione inquinante anche alla luce della sua potenzialità espansiva-diffusiva, che ordinariamente è rilevante quando riguarda le acque o l’aria, in quanto non limitabili, ma che diviene non rilevante quando le circostanze concrete abbiano limitato ab origine le potenzialità espansive dell’emissione.

Correlare la significatività dell’emissione inquinante con la sua potenzialità diffusiva appare necessario, in una lettura della norma che tenga presente la relazione del bene aggredito con l’uomo e con i bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare e che quindi consideri il pericolo effettivo, anche indiretto, secondario, per l’uomo e per gli interessi dell’uomo che il bene deve soddisfare.

Ritiene il Giudice che, nel caso in esame, non ricorrano gli estremi imposti dagli artt. 452 *bis* e 452 *quinquies* c.p..

Come già sopra specificato, non ogni sversamento di materiali inquinanti in mare perfeziona il delitto di inquinamento ambientale, essendo necessario che le immissioni inquinanti causino un danno ambientale, che è tale quando si sia verificata una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell’ecosistema o della fauna.

La quantità dei pericolosissimi idrocarburi sversata dalla Berkan B nel Canale Piomboni, pur non imponente, non è stata certamente irrilevante nel suo complesso, ha comportato il deterioramento misurabile dello specchio acqueo adiacente al relitto, ma, in ragione del contenimento dello stesso nella doppia fila di panne e nella conseguente neutralizzata potenzialità diffusiva, non ha raggiunto la soglia della significatività. Tale risultato, invero, deve essere ascritto pressoché integralmente alle iniziative adottate non dall’A.d.S.P., ma (in urgenza o nei mesi precedenti all’urgenza effettiva) dalla Capitaneria di Porto, che si è attivata per circoscrivere e rendere modesta l’estensione degli effetti dello sversamento e ha provveduto, nonché positivamente sollecitato a provvedere la riottosa A.d.S.P. (competente per le aree di demanio marittimo in concessione) ad aspirare i liquidi inquinanti, prima contenuti nella motonave abbandonata, poi sversati nello specchio acqueo recintato dalle panne di contenimento. Ai fini del giudizio vale



sottolineare come lo sversamento sia stato progressivo e progressivamente (sebbene insufficientemente e tardivamente) aspirato, interessando lo strato più superficiale delle acque e solo parzialmente i sedimenti sottostanti, in un'area che, per le acque, deve considerare i 2.800 mq della barriera contenitiva più esterna, detratta l'area (di circa 1.000 mq) occupata dallo scafo della nave. All'assenza di ulteriore potenzialità lesiva per l'ambiente ha contribuito anche il contesto in cui lo sversamento si è verificato, ovvero la circoscritta area di ormeggio in un canale del porto, dove è stato possibile non produrre fuoriuscite di inquinanti anche solo limitando la velocità delle imbarcazioni in transito (ancora una volta ad opera della Capitaneria di Porto).

Né può ritenersi che la immissione di idrocarburi sulle acque superficiali dell'area attigua alla banchina abbia compromesso l'ecosistema o la fauna.

L'ecosistema è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata. L'ecosistema interessato dallo sversamento è quello del Porto di Ravenna, che è stato coinvolto dall'inquinamento solo in una sua parte frazionata, l'area compresa nelle panne, non in grado di alterare il complessivo ambiente marino della zona. Quanto alla fauna, che in imputazione viene individuata in alcune decine di gabbiani, senza l'indicazione di alcuna specie ittica, non pare che vi sia stata alcuna compromissione della stessa, considerati i migliaia di esemplari presenti in tutta l'area costiera della provincia ravennate. Ancora una volta deve ritenersi che la morte di una sessantina o di un'ottantina di gabbiani (nell'arco di circa sei mesi) non costituisca una significativa compromissione della fauna locale, neppure se considerata quale sentinella di possibili altri effetti sull'avifauna (peraltro non riscontrati).

La assenza di postumi dannosi nell'area, constatata anche da Arpa successivamente alle operazioni di aspirazione e di demolizione del relitto, non costituisce un dato strettamente rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto e della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, ma contribuisce a comporre un quadro probatorio di relativa semplicità di risoluzione del problema, quindi, ancora una volta, di scarsa significatività (oltre che temporaneità) del danno.

La zona interessata dallo sversamento non è stata modesta, ma è stata efficacemente circoscritta, tanto che può ben sostenersi che solo grazie all'intervento della Capitaneria di Porto, il Presidente dell'A.d.S.P. non è andato incontro a più gravi conseguenze ambientali e sanzionatorie.



Lo sversamento di sostanze inquinanti nelle acque del mare, al di fuori della previsione dell'art. 452 bis c.p.

La condotta di sversamento di sostanze inquinanti in mare non esaurisce la propria rilevanza penale nel disposto dell'art. 452 *bis* c.p., in quanto l'ordinamento contempla una fattispecie di maggiore gravità, a monte, e una fattispecie di minore gravità, a valle della disposizione codicistica.

Quanto sopra esposto rende necessaria non tanto la disamina degli elementi costitutivi del delitto di disastro ambientale, escluso per la ridotta entità del danno prospettata, quanto le fattispecie contravvenzionali delineate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n° 202, approvato in attuazione della direttiva 2005/35/CE, che reca l'intitolazione "inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

La normativa, precedente alla legge 68 del 2015, non essendo mai stata abrogata, costituisce norma di chiusura a valle del sistema di tutela posto dall'ordinamento a protezione dell'ambiente marino. Le finalità del decreto, indicate all'art. 1, sono espressamente quelle di "aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi", perseguito mediante "il divieto di scarico delle sostanze inquinanti" in qualsiasi tratto di mare, che, per quanto in interesse, all'art. 3 comma 1° lett. a), comprende "le acque interne, compresi i porti". Le sostanze inquinanti sono specificamente definite dall'art. 2 comma 1° lett. b) del Decreto Legislativo, che rimanda, fra le altre, alle sostanze inserite nell'allegato I, comprendente tutti gli idrocarburi.

Il testo normativo prevede due fattispecie illecite, agli artt. 8 e 9, entrambe delineate quale reato proprio del "Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera", nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, "nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso" (doloso) o "con la loro cooperazione" (colposa).

L'art. 8 sanziona l'inquinamento doloso ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), individuato come dolosa violazione dell'art. 4, che vieta alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, qualsiasi sversamento (attuato o comunque causato) in mare di sostanze inquinanti (in particolare con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000). L'art. 9 punisce qualsiasi violazione colposa dell'art. 4 (con l'ammenda da euro 10.000 ad euro



30.000).

Nel caso di specie le condotte attribuibili al Presidente dell'A.d.S.P., non raggiungendo la soglia di gravità degli art. 452 *bis* e 452 *quinquies* c.p., ricadono nella previsione delle fattispecie contravvenzionali di cui al D.L.vo 202/2007, atteso che lo sversamento di idrocarburi dal relitto del Berkan B, attribuibile in prima battuta a [REDACTED] e a [REDACTED], responsabili dell'abbandono di un rudere di imbarcazione ormai in precarie condizioni di galleggiabilità, è stato determinato anche dalla decisiva inazione, o quantomeno tardiva azione, di Tizio, titolare di una posizione di garanzia (di vigilanza e controllo), con responsabilità che ha ignorato e poteri che non ha azionato.

L'elemento soggettivo della contravvenzione.

Il capo di imputazione, nella sua formulazione, è latore di una contestazione per violazione della posizione di garanzia, correlata a condotte commissive e omissive, e ipotizza sia profili che possono portare a un giudizio di volontarietà dell'evento-inquinamento, nella sua accezione di dolo alternativo, sia profili di violazione di norme cautelari, che possono concretizzare una responsabilità di tipo colposo.

Come insegnato da non recente, ma non superata, giurisprudenza di legittimità, le fattispecie omissive dolose hanno un requisito che è, di norma, comune alle fattispecie omissive colpose, cioè la coscienza e volontà dell'omissione, ma si diversificano nell'elemento della colpevolezza. Infatti, la volontà esiste in entrambe le fattispecie ed è la volontà di tenere una condotta diversa; però, mentre nella fattispecie omissiva colposa la consapevolezza è costituita da una volontà inescusabilmente erronea, ossia da una volontà derivante da un atteggiamento di imprudenza, negligenza o imperizia, nella fattispecie omissiva dolosa la colpevolezza è caratterizzata da un processo psichico intenzionale: è necessario, cioè, che l'agente si sia rappresentato l'azione comandata, abbia rifiutato la stessa e, con tale rifiuto, abbia voluto anche che non si verificasse l'evento voluto dalla norma.

Appare ulteriormente possibile, anche se non frequente, che l'inconsapevolezza dell'agente sia ostinatamente radicale, impermeabile a qualsiasi sollecitazione, in quanto del tutto priva della capacità di fare fronte alle proprie responsabilità.

Più recentemente, la Suprema Corte, in tema di dimostrazione dell'elemento soggettivo del



reato, ha segnato il confine fra dolo e colpa, in materia di reato commissivo, fissando principi validi anche per il reato omissivo improprio.

Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'“iter” e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). Le affermazioni della Suprema Corte impongono di ricercare il grado di responsabilità soggettiva (colposa o dolosa) del soggetto attivo non solo mediante l'indagine personologica sul soggetto attivo, sui motivi determinanti la sua azione eccetera, ma altresì attraverso la caratterizzazione del fatto storico, per come esso si presenta nel suo svolgimento diacronico (prima, durante e dopo la consumazione del reato), senza trascurare le possibili o probabili conseguenze negative per l'autore, che possano derivare dalla sua condotta commissiva o omissiva¹².

Occorre comunque rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato “quantitativo” della sconsideratezza all'azione o dell'omissione, piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione dell'evento del reato (intesa in senso ampio, ossia comprensiva dell'accettazione dell'eventualità concreta).

Nel caso in esame, la sconsideratezza delle azioni e delle omissioni di Tizio appare pacifica: limitarsi per un anno a sollecitare altre autorità, senza adottare alcun concreto provvedimento per

12 V. Cass. SS.UU., Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110; C.S. Sez. 1, sentenza n. 8561 del 11/02/2015, De Luca, Rv. 262881; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14663 del 08/03/2018, Accorsi, Rv. 273014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817.



risolvere un problema di propria esclusiva competenza; non comprendere la evidente priorità delle azioni da compiere, determinarsi quando ormai il danno aveva cominciato a consumarsi è certamente un contegno non giustificabile.

Tuttavia gli elementi che prevalgono fanno propendere per condotte di carattere colposo. In particolare ciò che rimane incomprensibile nelle condotte della A.d.S.P., quindi in quelle del suo organo competente, il Presidente, Tizio, è la inconsistente capacità di reazione al succedersi degli eventi e delle presunte proprietà della motonave, che era in condizione di non sicurezza ambientale, veniva progressivamente abbandonata, fino a ridursi a una condizione di non galleggiamento, e contestualmente veniva intestata a soggetti totalmente privi di capacità patrimoniale, pur a fronte di una concessione che prevedeva uno smantellamento dal costo elevato o che, quantomeno, richiedeva consistenti mezzi operativi e finanziari.

Sotto il profilo soggettivo, l'imputato Tizio ha violato diverse regole di cautela, in parte specifiche (come sopra indicato), in parte generiche. senza alcuna giustificazione, secondo uno schema che, vedendolo come titolare di una posizione di garanzia rispetto alla gestione del porto, con riferimento ad aree e ad attività, compresi gli aspetti ambientali, richiama espressamente l'elemento psicologico della colpa.

Il quadro delineato dagli atti del procedimento si collocano nell'ambito della incapacità amministrativa, non essendo tanto dimostrato che l'imputato abbia previsto il rischio di inquinamento ambientale e lo abbia accettato, quanto piuttosto che la sua azione, tardiva e inefficace, sia stata mossa da scarsissimo senso di responsabilità. È difficile comprendere se tali incapacità, se la congerie di errate valutazioni, di omissioni, di violazioni di disposti normativi (Codice della Navigazione, suo Regolamento e Legge 84/1994) siano state determinate da imperizia o da negligenza. Il sospetto è che, alla base delle condotte imperite o negligenti, si celasse semplicemente la incapacità di assumersi la responsabilità dell'adempiere alle proprie funzioni di Presidente dell'A.d.S.P., carica di prestigio, ma con oneri non indifferenti. Probabilmente la scelta è stata quella non di accettare il rischio del danno ambientale, ma quella di non accettare il rischio di conseguenze negative innanzi alla Corte dei conti.

A fronte della ostinata, per molti mesi, inazione, pur nella consapevolezza del rischio di sversamento di idrocarburi nell'area del demanio marittimo assegnato in concessione per una attività autorizzata, è sempre difficile stabilire se il danno sia stato determinato per colpa con



previsione, ovvero per dolo eventuale, quindi con accettazione del rischio.

Non c'è dubbio che le numerose segnalazioni trasmesse all'A.d.S.P. da un organismo tecnicamente competente, la Capitaneria di Porto, costituisca notizia idonea a costituire una valida prevedibilità-previsione del danno ambientale potenziale, che non poteva che essere chiara al Presidente dell'A.d.S.P. (che ha più volte interloquito sul punto).

Tuttavia va considerato che la lentezza nella reazione potrebbe essere stata determinata dalla errata valutazione dei tempi disponibili, dall'ignoranza della effettiva probabilità di verificazione dell'evento; da parte di un agente che non risulta avere mai avuto esperienze specifiche; che, in realtà, poi si è mosso, in modo errato, ma si è mosso, così dimostrando che, assai verosimilmente, se si fosse reso conto prima che le conseguenze sarebbero sopravvenute in tempi più contenuti, avrebbe reagito in modo diverso.

Non va sottovalutata, in questo contesto, anche la inconsapevolezza degli obblighi che la funzione di Presidente dell'A.d.S.P. comportava, una evidenza genuina, in quanto affermata, quasi rivendicata, da Tizio non solo nel corso dei suoi interrogatori, ma anche chiaramente manifestata nelle comunicazioni scambiate con la Capitaneria di Porto nei mesi precedenti, quando lo sversamento ancora non si era verificato.

L'attribuibilità al Presidente dell'A.d.S.P. del reato proprio previsto dall'art. 9 D.L.vo 202/2007.

Tali considerazioni inducono a ritenere che le condotte attive e omissive attribuibili a Tizio siano riconducibili alla sfera della colpa, quindi sussumibili nell'art. 9 D.L.vo 6 Novembre 2007 n° 202.

Sul punto devono essere svolti due ordini di considerazioni, in ordine agli aspetti processuali e sostanziali della sostenuta responsabilità di Tizio per una contravvenzione propria del comandante della nave.

Come sopra accennato, il procedimento ha coinvolto almeno due "convitati di pietra", soggetti implicitamente richiamati in imputazione, dal momento che il Presidente dell'A.d.S.P. è stato chiamato a rispondere di inquinamento ambientale per non avere impedito un evento



necessariamente umano, che altri, ovvero [REDACTED] e [REDACTED], avevano provveduto a causare. E di questo gli atti e il processo, sebbene celebrato in forma relativamente contratta, hanno dato ampiamente conto, tanto da non consentire alcuna preclusione processuale di giudizio.

Sotto il profilo sostanziale, il citato art. 9 delinea un reato proprio, limitando il novero dei possibili soggetti attivi al comandante, ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave.

Nel caso in esame, lo sversamento si è prodotto per la duplice e non coordinata azione della proprietà della nave, che, a scopo di profitto, ha volontariamente abbandonato il relitto del natante al suo destino, omettendo di eseguire i lavori di demolizione in sicurezza e assumendosi consapevolmente il rischio dello sversamento, e del Presidente dell'A.d.S.P., che, investito di una posizione di garanzia di controllo, vigilanza e intervento, ha illegittimamente concesso rinnovi della concessione e omesso di attivare i propri poteri officiosi, che avrebbero certamente evitato il danno ambientale.

In tale condizione non c'è dubbio che Tizio abbia fornito un contributo causale efficiente alla determinazione del danno, a cui la [REDACTED], e anche il consapevole [REDACTED], avevano dato origine, completando colposamente la loro "opera".

Che la [REDACTED] e [REDACTED] siano responsabili quantomeno della contravvenzione colposa non ci sono dubbi, considerato che gli stessi sono stati l'ultimo di una lunga serie di condotte, in origine certamente fraudolente, che hanno circondato la Berkan B, da quando è entrata, ancora nel 2009, nel Porto di Ravenna, traendo l'ultima parte dei profitti possibile dalla nave, smantellandone la parte più agevole e rivendendone i residui ferrosi, senza assumersi gli oneri di bonifica, per poi abbandonare lo scafo, con le poche strutture rimaste a bordo, ed evitare le spese più ingenti del completo smaltimento. Allo stato non può ritenersi raggiunta la prova che gli stessi fossero sufficientemente consapevoli che il danno si sarebbe creato, residuando il dubbio che, fino all'affondamento della nave, gli stessi abbiano contato sul non affondamento o sull'intervento dell'autorità responsabile, poi non intervenuto.

Nella situazione data, il Presidente dell'A.d.S.P. era tenuto, senza alcuna discrezionalità, a non rinnovare o, meglio, a revocare la concessione, quindi a sostituirsi al proprietario della nave (almeno un anno prima dell'inizio delle immissioni inquinanti), prima nella bonifica (in urgenza) e poi nella demolizione del relitto, svolgendone le funzioni con gli stessi poteri, così evitando



qualsiasi forma di inquinamento nel porto.

In termini tecnici, deve ritenersi che la complessiva fattispecie si sia articolata quale cooperazione colposa nella contravvenzione propria del proprietario della nave (anche, eventualmente, quale “sostituto” *ex lege* del proprietario della nave).

Sul punto vale ricordare che l'art. 113 c.p. contempla una forma partecipativa al delitto, superando i limiti del concorso nei delitti dolosi, delineato dall'art. 110 c.p. Le norme relative al concorso si riferiscono solo all'ipotesi di delitti dolosi, e non a quelli colposi, difettando in questi il requisito del previo accordo, incompatibile con il carattere di involontarietà proprio della colpa. La cooperazione nel delitto colposo poggia su requisiti diversi da quelli previsti per il concorso, costituiti dalla mancanza della volontà di concorrere con la propria condotta alla realizzazione di un fatto criminoso e la consapevolezza, da parte di ciascun partecipe, dell'esistenza dell'azione altrui in concomitanza con l'azione propria.

La natura giuridica di reato proprio dell'illecito prospettato non esclude che anche soggetti diversi da quelli individuati dalla norma incriminatrice possano essere considerati responsabili del reato di cui all'art. 9 D.L.vo 202/2007, laddove apportino alla realizzazione della fattispecie illecita un contributo causale rilevante e consapevole (nella condotta commissiva od omissiva)¹³. Ciò vale specificamente nel caso in esame, nel quale l'imputato era posto dall'ordinamento quale garante nella gestione dei beni del demanio marittimo ed era a conoscenza del concreto pericolo di inquinamento.

A tale ricostruzione non osta il richiamo dell'art. 113 c.p. ai delitti colposi. Il principio secondo cui la cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, che ha condivisibilmente affermato che tale “estensione”, lungi dall'essere arbitraria, si desume dall'art. 43 comma 2° c.p., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici¹⁴.

13 Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di contravvenzioni edilizie. Sul punto v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16571 del 23/03/2011, Rv. 250147; Sez. 3, Sentenza n. 35084 del 25/03/2004, Rv. 229651; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 48025 del 12/11/2008, Rv. 241799; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6872 del 08/07/2016; Rv. 269301; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36730 del 20/04/2018, Rv. 273822.

14 V. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 138 del 15/11/1994, Rv. 200095; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 48016 del 05/11/2014, Rv. 261165; Cass. Sez. 3, sentenza 49798 del 26/09/2019, non massimata; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8225 del 18/12/2020, non massimata sul punto.



Il trattamento sanzionatorio.

Ai fini della quantificazione della sanzione, deve necessariamente considerarsi che, all'ammissione del rito, gli effetti dannosi dello sversamento di idrocarburi erano già stati eliminati e che, nel corso del processo, anche il relitto era stato rimosso. L'impressione, esaminando l'andamento diacronico del procedimento, è che proprio l'iscrizione del procedimento penale abbia determinato la svolta nell'azione dell'A.d.S.P., determinando il Presidente ad adempiere agli obblighi che gli erano stati assegnati dall'ordinamento, che, precedentemente, aveva solo timidamente approcciato.

La circostanza che ha visto lo stato dei luoghi ripristinato consente la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n° 6 c.p., avendo certamente Tizio rivestito un ruolo significativo, anche se tardivo, nell'aspirazione dei liquidi inquinanti e nell'effettiva rimozione del relitto.

A Tizio possono essere riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, in ragione della sua incensuratezza e della straordinarietà dell'operazione che gli era richiesta.

Il significativo grado della colpa e la consistenza del danno causato all'ambiente, pur solo all'interno della cinta delle panne, non consente di dosare la sanzione in termini prossimi ai limiti minimi edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice.

Tutto ciò considerato, il Giudice dell'udienza preliminare stima equo irrogare a Tizio la pena di 8.000 euro di ammenda (pena base 27.000 euro di ammenda, ridotta ex art. 62 n° c.p. a 18.000 euro di ammenda, ulteriormente ridotta ex art. 62 *bis* c.p. a 12.000 euro di ammenda, ridotta, infine, per il rito).

In ragione della ritenuta responsabilità penale, Tizio deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Italia Nostra Onlus, OIPA Italia Odv, Legambiente Emilia Romagna, A.N.PA.N.A. ONLUS, N.O.G.E.Z. e W.W.F. Italia, da liquidarsi equitativamente, quali danni morali, in complessivi 1.000 euro ciascuna. L'imputato deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, quantificate in complessivi 2.085 euro ciascuna, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo il versamento delle somme a favore dello Stato, essendo state le dette parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

L'imputato appare certamente meritevole della concessione del beneficio della sospensione



condizionale della pena. Tizio è persona incensurata, che è incorsa in una contravvenzione (pur grave e pur afferente alle sue funzioni apicali) e nei confronti della quale può formularsi una prognosi positiva in ordine alla passibilità di future “recidive”.

P.Q.M.

Il Giudice dell'udienza preliminare, visti gli articoli di legge in epigrafe, 62 n° 6 e 62 *bis* c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p., dichiara Tizio colpevole della contravvenzione di inquinamento colposo di cui all'art. 9 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202, in cooperazione colposa, così diversamente qualificato il fatto contestato, e, concesse le circostanze attenuanti dell'essersi adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato e generiche, lo condanna alla pena di 8.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p., condanna Tizio al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Italia Nostra Onlus, OIPA Italia Odv, Legambiente Emilia Romagna, A.N.PA.N.A. ONLUS, N.O.G.E.Z. e W.W.F. Italia, che liquida in complessivi 1.000 euro ciascuna.

Visti gli artt. 541 c.p.p., 106 bis e 110 D.P.R. 115/2002, condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, ammesse al gratuito patrocinio, liquidandole in complessivi 2.085 euro, ciascuna, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge, e disponendo il versamento della somma a favore dello Stato.

Visto l'art. 163 c.p., ordina sospendersi l'esecuzione della pena, come sopra irrogata a Tizio, per due anni alle condizioni di legge.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve Caio dal reato a lui ascritto in rubrica, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Ravenna, 10 ottobre 2022.